

STATUTO

**ECHI FUTURI SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE IN SIGLA
ECHI FUTURI COOP.,
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIALE
MICHELANGELO GRIGOLETTI 72/E
Numero REA: PN - 380557
Codice fiscale: 02001130935
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep. n. 82270/42389

STATUTO DELLA "ECHI FUTURI SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita con sede nel comune di **Pordenone** la Società cooperativa denominata "ECHI FUTURI Società cooperativa impresa sociale" in sigla "ECHI FUTURI COOP. impresa sociale".

Art. 2 (Sede e domicilio dei soci)

2.1 La società ha sede legale nel **Comune di Pordenone** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La Cooperativa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e filiali, uffici amministrativi, uffici di rappresentanza, uffici decentrati, agenzie, depositi, negozi, stabilimenti o altre dipendenze, senza e con stabili rappresentanze, sia in Italia che all'estero, e trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nel rispetto delle vigenti norme di legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

2.3 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, se nominati, è quello che risulta dal Libro Soci. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto; è onere del socio comunicarlo per l'iscrizione e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

Art. 3 (Durata)

3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4 (Scopo mutualistico)

4.1 La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nel promuovere l'innovazione, il protagonismo e l'imprenditorialità giovanile, anche in un'ottica di contrasto della povertà educativa, lo sviluppo locale, anche in termini di innovazione culturale intergenerazionale, l'inclusione, la cultura musicale sperimentale e contemporanea ed audiovisiva e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archivistico.

Lo scopo mutualistico è quello di perseguire l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4.2 È ammessa, secondo le modalità indicate in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse

non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi a quanto riportato nel precedente capoverso.

4.3 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

4.4 La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi.

Art. 5 (Oggetto sociale)

5.1 Considerato lo scopo mutualistico della Società e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, come definiti ai sensi del precedente articolo, la Cooperativa esercita, in via stabile e principale ed ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 112/17, le seguenti attività d'impresa di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2000, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2, primo comma, lettera d) del d.lgs n. 112/2017);
- formazione universitaria e post universitaria (art. 2, primo comma, lettera g) del d.lgs n. 112/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs n. 42/2004, e successive modificazioni (art. 2, primo comma, lettera f) del d.lgs n. 112/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 2, primo comma, lettera h) del d.lgs n. 112/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d.lgs n. 112/2017 (art. 2, primo comma, lettera i) del d.lgs n. 112/2017);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della *legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni (art. 2, primo comma, lettera j) del d.lgs n. 112/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 2, primo comma, lettera k) del d.lgs n. 112/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art. 2, primo comma, lettera l) del d.lgs n. 112/2017);
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore (art. 2, primo comma, lettera m) del d.lgs n. 112/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 2, primo comma, lettera q) del d.lgs n. 112/2017).

In particolare e solo a titolo indicativo, la Società persegue il proprio oggetto sociale attraverso:

- servizi archivistici, bibliotecari e biblioteconomici, catalogazione, realizzazione e/o gestione di banche dati bibliotecarie sia cartacee che informatiche, ed anche in ambito sonoro e musicale;
- servizi di consulenza, organizzazione e gestione di biblioteche, archivi, cataloghi o altre strutture che forniscano servizi bibliotecari, di catalogazione e di documentazione;
- servizi di organizzazione di raccolte librerie, documentarie, sonore e musicali me-

dianete l'adozione di metodologie di digitalizzazione, catalogazione e indicizzazione, e mediante tecnologie relative all'elaborazione elettronica dei dati, all'archiviazione e alla conservazione digitale;

- attività di sviluppo software e applicazioni per la gestione e valorizzazione dei beni culturali, archivi, biblioteche, cataloghi e centri di documentazione;
- servizi di ricerca, anche applicata, sviluppo di prodotti, formazione, marketing e ricerche di mercato nel campo della cultura, dell'arte e della musica;
- progettazione e realizzazione di percorsi di promozione della lettura e dell'ascolto musicale, progetti didattici in ambito archivistico, di catalogazione, bibliotecario e culturale ed artistico in genere;
- creazione, registrazione, edizione e distribuzione di fonogrammi, gestione di studi di registrazione, produzione di eventi dal vivo, edizioni musicali, promozione artistica, formazione e servizi di consulenza audio-video nell'ambito di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- attività di tutorship e di supporto a talenti a favore di progetti imprenditoriali nel settore musicale, multimediale culturale ed artistico in generale o ricreativo di interesse sociale;
- ideazione, progettazione o organizzazione in proprio o per conto terzi di eventi, convegni, seminari, meeting ed altre iniziative a carattere formativo, informativo e promozionale in materia culturale, artistica o ricreativa di interesse sociale, curandone la realizzazione in tutte od anche solamente in alcune fasi.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 terzo comma del d.lgs 112/2017 e s. m.i.. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale.

5.2 La Cooperativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, potrà svolgere qualunque altra attività strumentale, complementare, connessa o affine, direttamente o indirettamente, alle attività sopraelencate. In particolare e solo a titolo indicativo, la Società potrà:

- commerciare al minuto generi merceologici propri dei museum shops, book shops e music shops;
- realizzare progetti di comunicazione e di marketing on line e off line, commerciare, distribuire, diffondere pubblicazioni e qualsiasi altro tipo di materiale sia cartaceo che digitale, compresi siti web, social networks e altri documenti on line nel settore musicale, multimediale culturale ed artistico in generale;
- effettuare servizi di comunicazione, quali gestione di uffici stampa e pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale e comunicazione d'impresa nel settore musicale, multimediale culturale ed artistico in generale;
- valorizzare gli spazi ed i servizi delle proprie sedi per attività socio-culturali, di sensibilizzazione, del tempo libero e ludico-ricreative;
- gestire locali di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno degli eventi, festivals, concerti, conferenze e seminari o presso la propria sede o nei luoghi di cui abbia la disponibilità, anche in forme innovative quali i listening bar;
- realizzare e gestire sul territorio nazionale ed all'estero depositi, filiali e succursali per la produzione e/o la vendita dei servizi.

5.3 Nello svolgimento della propria attività essa potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, anche nelle forme di cui al Titolo VII del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs n. 117/2017 e successive modificazioni, ed in particolare quelle di cui all'art. 55, operare stabilmente o temporaneamente, in pro-

prio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare, avvalersi dell'opera di professionisti.

5.4 Allo scopo di favorire la realizzazione dell'oggetto sociale, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, e con esclusione delle attività riservate previste dalle L. n. 1/91, n. 197/91 e dal D.lgs n. 385/93, la Cooperativa potrà:

- compiere tutte le attività nonché gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni disposte da leggi e regolamenti regionali, nazionali e comunitari;
- concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;
- compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, aderire ad altre società, imprese e consorzi, ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies codice civile, partecipare in società estere, assumere associazioni in partecipazione e/o joint ventures, che saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali;
- partecipare ad organismi associativi sia nazionali che internazionali tendenti al rafforzamento del movimento cooperativo;
- promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie nei settori che costituiscono oggetto della propria attività;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione, dell'impresa, della musica e della cultura ed arte in generale.

5.5 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

5.6 La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

5.7 Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

5.8 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

5.9 La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma secondo lett. f) del D.lgs n. 112/17. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6 (Soci operatori)

6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e

specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti del d.lgs 112/2017 e s.m.i e nei limiti previsti dalla legge stessa.

6.2 Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

7.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

7.2 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione sulla scorta di un regolamento interno, il quale può anche stabilire momenti di verifica intermedi, fissando i contenuti della prova e i criteri di giudizio e collegare al mancato superamento l'esclusione del socio, ovvero al superamento, la prosecuzione della prova o, eventualmente, il passaggio anticipato alla categoria ordinaria.

7.3 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

7.4 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

7.5 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa;
- d) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- e) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

7.6 Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla speciale categoria non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dal precedente comma, è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

8.1 Chi intende essere ammesso come socio **lavoratore o volontario** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;

8.2 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e tenuto conto della concreta possibilità di offrire occasioni di impiego in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul Libro Soci.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - a. del capitale sottoscritto;
 - b. dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - c. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

9.2 I soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

10.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

10.2 È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 11 (Recesso del socio)

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal successivo articolo 22, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

11.2 Il recesso dei soci volontari è libero.

11.3 Il recesso non può essere parziale.

11.4 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti 10 (dieci) giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 12 (Esclusione)

12.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo

quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o aderisca ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) in qualunque modo arrechi danno alla Società o assuma comportamenti contrari agli interessi della medesima.

12.2 L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 39 e 40, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

12.3 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 del D.lgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

12.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

12.5 L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Morte del socio)

13.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

13.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Rimborso delle quote)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata e aumentata nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 del d.lgs 112/2017 e s.m.i. e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, terzo comma del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

14.2 Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

15.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

15.3 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere c), d), e), f) e g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

15.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 16 (Soci sovventori)

16.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

17.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili

La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

17.2 I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

18.1 Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 20.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

19.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con

deliberazione dell'Assemblea ordinaria che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

20.1 I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte non può comunque essere superiore, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lett. A) del D.lgs n. 112/17, all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere, complessivamente, un quinto ed almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a 20.000,00= (euroventimila) euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 20.000,00= (euroventimila) euro e fino a 50.000,00= (eurocinquantamila) euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 50.000,00= (eurocinquantamila);
- e) In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
- f) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

21.1 Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 50,00= (euro cinquanta/00). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di € 500,00= (euro cinquecento/00);
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

21.2 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

22.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di 90 (novanta giorni) e fatto salvo quanto previsto per i soci sovventori. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi 2 (due) anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 23 (Bilancio d'esercizio)

23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio

23.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, fermo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs. 112/2017, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3, comma terzo del d. lgs. 112/2017;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti della variazione media annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (al netto dei tabacchi) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti, e alle condizioni previste all'art. 3, comma terzo del d. lgs. 112/2017;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3, comma terzo del d. lgs. 112/2017;
- f) a titolo di ristorno, anche mediante attribuzione di nuove partecipazioni, nel rispetto dei limiti di legge e di quanto prescritto nel presente statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Bilancio sociale)

24.1 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

24.2 Il bilancio sociale è approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso il registro delle imprese.

24.3 La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.

Art. 25 (Ristorni)

25.1 Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può:

- appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, se e secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci;
- può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare - con specifica delibera ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile - una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ritorno.

25.2 I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

25.3 Il predetto regolamento e/o la specifica delibera dell'assemblea dovranno rispettare i seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

25.4 Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Art. 26 (Organi sociali)

26.1 Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

27.2 Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal D.lgs n. 112/17;
- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina dell'Organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge, determinando i relativi compensi nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs n. 112/17;
- e) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- f) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 112/17;

- g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- h) le delibere inerenti all'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 142/201;
- i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della L. n. 142/01 e degli eventuali regolamenti interni, incluso quello sui lavori assembleari;
- j) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- k) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- 27.3 Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- d) le altre materie indicate dalla legge o dal presente statuto.

Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)

28.1 L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

28.2 L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

28.3 In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

29.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

29.2 In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

29.3 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 30.6.

Art. 30 (Voto ed intervento)

30.1 Nelle Assemblee hanno diritto di intervento e diritto di voto coloro che risultano

iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

30.2 L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

30.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

30.4 Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

30.5 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

30.6 Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

30.7 I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

31.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

31.2 Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio

31.3 Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

32.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci, Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

32.2 Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costitui-

te da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

32.3 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o sottoposto a liquidazione giudiziale;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

32.4 L'assunzione della carica di amministratore, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è altresì subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale, ed anche se non consecutiva, attraverso, alternativamente:

a) l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici o associazioni di categoria;

b) l'esercizio di attività professionali, lavorative, di studio o ricerca nei settori della cooperativa ovvero delle funzioni utili al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, incluse a titolo indicativo la progettazione, il monitoraggio, il project management, il fundraising, la comunicazione, l'organizzazione e la produzione e la consulenza audio-video nell'ambito di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

c) l'essere iscritto o essere stato iscritto in albi professionali;

d) l'aver superato processi di selezione di evidenza pubblica ed effettuato percorsi di accompagnamento professionale, anche se di durata inferiore all'anno, nell'ambito di rilevanti progetti culturali promossi da enti pubblici;

- non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli altri amministratori della società, non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, né avere rapporti a contenuto patrimoniale con gli altri amministratori della società o con gli amministratori della società da questa controllate.

32.5 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

32.6 Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

33.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto.

33.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

34.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

34.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

34.3 La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

34.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

34.5 Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

35.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 32 gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

35.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

35.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a

convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

36.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori può essere corrisposto un compenso nei limiti di quanto indicato dall'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs 112/2017 e s.m.i..

36.2 L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 37 (Rappresentanza)

37.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

37.2 La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

37.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

37.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

38.1 L'Assemblea nomina ai sensi dell'Articolo 10 D.lgs 112/2017 un organo di controllo interno che può essere alternativamente costituito, secondo la delibera dell'assemblea all'atto della nomina, in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e l'assemblea nomina il Presidente.

38.2 L'organo di controllo resta in carica tre esercizi, i suoi componenti sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2, ed i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile, ed i seguenti ulteriori requisiti:

- aver maturato un'esperienza professionale almeno annuale attraverso, l'esercizio della professione presso imprese operanti nel settore della cooperativa;
- Non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli altri componenti dell'organo di controllo della società o di società controllate da questa controllate né avere con essi rapporti di di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

38.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs n. 112/17 e di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

38.4 La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità de-

gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

38.5 Qualora dovesse venir meno l'obbligatorietà dell'organo di controllo, quello eventualmente in carica si intenderà decaduto.

38.6 All'organo di controllo interno, se non diversamente deliberato dall'assemblea, è affidata anche la revisione legale dei conti della società qualora obbligatoria per legge; in tal caso tutti i componenti dell'organo di controllo sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita all'organo di controllo interno, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

37.7 L'Assemblea determina, nei limiti di quanto indicato dall'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs 112/2017 e s.m.i., il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

39.1 Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'art. 838bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

39.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

39.3 L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

40.1 Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquanta-mila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

40.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

40.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter c.p.c.:

40.4 Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

40.5 Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

41.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)

42.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

43.1 Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali regola-

menti disciplinino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica come nel caso del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve, devoluzione)

44.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017 e dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017 e s.m.i.
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni e quote, offerti in sottoscrizione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi ai sensi dell'articolo 3, del d.lgs 112/2017 non potrà distribuire riserve fra i soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs 112/2017;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Clausole sull'assenza scopo di lucro)

45.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 44, la cooperativa, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs n. 112/17:

- a) non potrà corrispondere ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) non potrà corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) non potrà acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) non potrà cedere beni o prestare servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale.

Art. 46 (Rinvio)

46.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulla disciplina dell'impresa sociale.

46.2 Per quanto non previsto dal d. lgs. 112/2017 contenente la disciplina dell'impresa sociale si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 117/2017 e le disposizioni di cui

al titolo VI libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative"; a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Teo Furlanetto

F.to Christian Magri

F.to Rigo Gabriele

F.to Marco Stroligo

F.to Viviana Corazza

F.to Leonardo Del Pup

F.to Matteo Fichera

F.to Fernando Padelletti

F.to Ridolfi Luca

F.to Paolo Pinos

F.to Sara Fabris

F.to Fernand Marcon

F.to Lorenzo Piva

F.to Luca Vendrame

F.to Gaspare Gerardi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale PN-UD tramite Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 24953 del 14.09.2018